



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cassa integrazione: come funziona da qui a gennaio

Autore: Noemi Secci | 12/11/2020



Integrazioni salariali, 18 settimane decreto Agosto e 6 settimane decreto Ristori: di quali trattamenti possono beneficiare i lavoratori?

Con l'acuirsi della pandemia, si assiste ad un crescendo di produzione normativa, in materia di lavoro, che va di pari passo con l'aumento delle misure restrittive.

A favore dei lavoratori dipendenti della generalità delle aziende, per “tamponare” le conseguenze economiche dell’epidemia di coronavirus, sono state previste diverse integrazioni salariali: **cassa integrazione** ordinaria Covid-19 o Cigo Covid, cassa integrazione in deroga o Cigd Covid, assegno ordinario da parte del Fis o dei fondi di solidarietà bilaterali Aso, cassa integrazione salariale operai agricoli Cisoa.

Per capire, riguardo alla **cassa integrazione, come funziona da qui a gennaio**, bisogna innanzitutto tener presente che la “stratificazione normativa”, cioè il susseguirsi di leggi in materia, è veramente notevole: si è partiti col decreto Cura Italia **[1]**, per proseguire col decreto Rilancio **[2]** e la sua legge di conversione **[3]**. Il conteggio delle settimane di integrazione salariale è stato azzerato dal decreto Agosto **[4]**, convertito in legge **[5]**. Ulteriori settimane di integrazione salariale sono previste dal decreto Ristori **[6]**, poi modificato dal decreto Ristori- bis **[7]**.

Ma, a oggi, **che cosa deve fare un’azienda** che non ha mai richiesto un’integrazione salariale, o che ha richiesto la cassaintegrazione (o una misura analoga) non rientrante nella disciplina dal decreto Agosto in poi? Proviamo a fare chiarezza in quello che è diventato un vero e proprio ginepraio normativo.

Prime 18 settimane di cassa integrazione

In base a quanto stabilito dal decreto Agosto **[4]**, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare **domanda di integrazione salariale** per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane.

Le complessive **18 settimane** devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il **31 dicembre 2020**. L’accesso all’integrazione salariale è indipendente dall’utilizzo delle precedenti settimane di ammortizzatori sociali relative al primo semestre 2020.

Per l’accesso alle **prime 9 settimane** non è dovuto alcun contributo, ma è obbligatorio scomputare i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020.

Per le **ulteriori 9 settimane** è dovuto un contributo, a meno che il datore di lavoro non abbia subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Si deve

raffrontare il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

Il **contributo di accesso** alla cassa integrazione è pari al:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte durante l'integrazione salariale, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte durante l'integrazione salariale, per i datori di lavoro che non hanno avuto una riduzione del fatturato o che non hanno **autocertificato la riduzione**.

La **domanda di integrazione salariale** va inviata all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è stato fissato entro il 30 settembre 2020, poi prorogato dal decreto Ristori bis al 15 novembre 2020.

Ulteriori 6 settimane di cassa integrazione

Il **decreto Ristori [6]** introduce ulteriori 6 settimane di **cassa integrazione Covid-19** utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021.

Con riferimento a questo periodo, cioè dal 16.11.2020 al 31.01.2020, le 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale **Covid- 19**.

Qualora per lo stesso periodo, ossia successivamente al 15 novembre 2020, siano già stati richiesti ed autorizzati periodi d'integrazione salariale ai sensi del decreto Agosto, l'imputazione viene attribuita alle nuove 6 settimane, con conseguente contrazione del periodo totale.

Le **6 settimane di integrazione** salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane del decreto agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o

la limitazione delle attività economiche e produttive per l'epidemia da Covid-19.

Termini di decadenza

Il decreto sposta al **15 novembre 2020** tutti i termini di decadenza per l'invio:

- delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'**emergenza Covid-19**;
- della trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'**attività lavorativa**. Per le 6 settimane del decreto Ristori, le domande vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda il **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento (con modelli SR 41):

- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione della cassaintegrazione.

Note

[1] DL 18/2020. **[2]** DL 34/2020. **[3]** L. 77/2020. **[4]** DL 104/2020. **[5]** L. 126/2020.
[6] DL. 137/2020. **[7]** DL 149/2020.